

MUTUI CHIROGRAFARI IMPRESA A TASSO VARIABILE EURIBOR 3 MESI**INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE****BPER Banca S.p.A.**

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

CHE COS'E' IL MUTUO

Il mutuo chirografario impresa è un finanziamento di breve, medio e lungo termine.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

L'accredito dell'importo del finanziamento, così come l'addebito delle rate a rimborso dello stesso, possono essere regolati su un rapporto acceso presso la banca stessa o su altri istituti o, in alternativa, per cassa.

I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI**Finanziamento a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento dell'indice di riferimento fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevata periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Finanziamento con contributo in conto interessi e/o con garanzia pubblica e/o risorse finanziarie fornite in tutto o in parte da terzi.

A prescindere dal tipo di tasso fisso/variabile, specifiche normative di legge, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, possono prevedere, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che un Ente pubblico o un Fondo pubblico od altri soggetti simili, concedano all'impresa, singolarmente o cumulativamente, i seguenti benefici:

- un contributo in conto interessi,

- una garanzia,

- una parte o tutte le risorse finanziarie ("provvista") necessarie per effettuare l'erogazione del finanziamento ad un dato tasso di interesse.

In tutti questi casi, oltre al rischio connesso al tipo di tasso fisso/variabile, qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte i benefici concessi, o doverli rendere in tutto o in parte all'Ente che li ha concessi. In questi casi, la normativa o i contratti possono prevedere un riesame delle condizioni e/o un chiusura anticipata del finanziamento.

Finanziamento con covenant

Il Finanziamento può prevedere l'inserimento di un covenant commerciale che consente di concordare con l'impresa un impegno preciso in termini di appoggio di lavoro, prevedendo la conferma dello spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione in base al rispetto degli impegni pattuiti e verificati annualmente in modo automatico dalla procedura.

In caso di peggioramento dello spread, lo stesso non dovrà comunque superare lo spread massimo applicato dall'istituto e riportato nel foglio informativo.

Ad esclusione dei clienti classificati nel comparto delle microimprese e dei consumatori, Il finanziamento può essere assistito dai cosiddetti "covenant commerciali".

Il Covenant commerciale non può essere applicato per alcune tipologie di finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Consorzio Fidi, finanziamenti assistiti da Sace, finanziamenti disciplinati da specifiche convenzioni qualora non espressamente previsto).

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA

Il finanziamento è destinato a finanziare l'acquisto di beni e/o servizi, la realizzazione di programmi d'investimento, fornire il supporto finanziario per finalità connesse all'attività imprenditoriale o professionale.

A chi è rivolto

A tutte le imprese, siano esse imprese individuali o società, di qualsiasi dimensione e forma giuridica.

In caso di imprese individuali, il Mutuo finanzia solo gli scopi connessi all'attività di impresa, non quelli estranei all'attività medesima, per i quali si rimanda ai documenti relativi ai finanziamenti per i Consumatori.

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE	nei limiti previsti da eventuali normative e/o regolamenti in caso di garanzie
DURATA	
MINIMA	6 mesi
MASSIMA	120 mesi
COMPRENSIVA DI UN EVENTUALE PERIODO DI PREAMMORTAMENTO NON SUPERIORE A	36 mesi

e comunque nei limiti previsti dalle eventuali normative e/o regolamenti.

MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESA PER RICAPITALIZZAZIONE

Il mutuo chirografario impresa per ricapitalizzazione è un finanziamento di medio e lungo termine destinato ad affiancare il processo di capitalizzazione di una società, concedendo risorse finanziarie ulteriori, da parte della banca, in concomitanza con un aumento del capitale sociale sostenuto, di norma, dai Soci dell'impresa stessa.

Tale finanziamento è, di regola, pari od un multiplo dell'aumento di capitale sottoscritto e versato, anche parzialmente, secondo quanto previsto dal codice civile.

La Parte finanziata si impegna a restituire la somma mutuata alle scadenze concordate con la Banca mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi calcolati con riferimento ad un tasso variabile. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto dalla Banca - se previsto in contratto - un compenso onnicomprensivo.

Il finanziamento è stipulato sotto forma di "scrittura privata per corrispondenza commerciale" e può essere assistito da garanzie reali (pegno) e/o personali rilasciate da parte dei soggetti finanziati, dei Soci o di terzi, ivi compresi enti o fondi pubblici e di emanazione pubblica, e/o da cessioni di crediti; può essere accompagnato anche da impegni di varia natura assunti dall'impresa finanziata.

A chi è rivolto

A tutte le imprese, costituite in forma di società, di qualsiasi dimensione e forma giuridica.

Sono escluse le imprese individuali in quanto non portatrici di capitale sociale.

IMPORTO FINANZIABILE	Minimo 100.000,00 Euro e massimo 1.500.000,00 Euro.
DURATA	Minima 6 mesi e massima 60 mesi

MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY

E' un mutuo a medio o lungo termine destinato a finanziare investimenti diretti all'installazione Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative, ad eccezione degli impianti fotovoltaici, che, per potenza installata, hanno accesso alle Tariffe onnicomprensive/incentivanti.

Il mutuo chirografario è a tasso variabile e finanzia generalmente l'80% dei costi di investimento.

A chi è rivolto

Ad Imprese operative nei settori agricoltura, industria, servizi, commercio e turismo, di qualsiasi natura giuridica.

Altri aspetti importanti

Garanzia Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare): in riferimento ad imprese agricole tale Istituto può concedere, qualora vengano rispettate determinate condizioni e riconosciuti determinati requisiti, una Garanzia Diretta, riconosciuta come garanzia dello Stato italiano,

Il limite massimo garantibile per Soggetto è pari a euro 1.000.000 per micro e piccole imprese, euro 2.000.000 per medie imprese operanti nel settore Agroalimentare. Il rilascio della garanzia è disciplinato dal Decreto del Mi.P.A.F 22/3/2011 (GU n.210 del 9-9-2011) e dalle Istruzioni applicative Garanzia diretta (6- 4-2012) in circolare n. 2/2012 prot. 32981.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 500.000,00 Euro e massimo 5.000.000,00 Euro.

DURATA

Minima 36 mesi e massima 144 mesi comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.

MUTUO CHIROGRAFARIO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LIFE4ENERGY

Il Mutuo chirografario per l'Efficientamento Energetico LIFE4ENERGY e' un finanziamento a medio e lungo termine di scopo, proposto per dare copertura finanziaria a investimenti in efficientamento energetico.

Premessa

In data 22/12/2016 la Banca Europea per gli Investimenti ha siglato un accordo con il Gruppo Bper, denominato Private Finance For Energy Efficiency (PF4EE) che prevede la costituzione di un portafoglio di finanziamenti fino ad euro 50 mln dedicato a piccole, medie e grandi imprese.

Si tratta di uno strumento finanziario con cui la Commissione Europea intende incentivare investimenti in progetti di efficientamento energetico agevolando l'accesso a fonti di finanziamento dedicate, attraverso:

- la sensibilizzazione delle istituzioni finanziarie europee sul tema dell'efficientamento energetico affinché contribuiscano in maniera determinante attraverso specifiche forme di finanziamento;
- l'aumento delle risorse a disposizione del sistema per favorire gli investimenti.

Il Mutuo chirografario per l'Efficientamento Energetico LIFE4ENERGY rientra tra gli strumenti operativi del progetto Private Finance For Energy Efficiency (PF4EE) e beneficia del supporto dell'Unione Europea nell'ambito del PROGRAMMA LIFE.

Tra i principali investimenti ammissibili sono previsti interventi relativi agli edifici (e.g. isolamento, finestre, riscaldamento/raffreddamento, illuminazione, etc.), alle strutture produttive, impianti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, infrastrutture di illuminazione pubblica ed impianti di cogenerazione ad alta efficienza di calore ed energia elettrica.

Il prodotto e' collocabile fino al 21 Dicembre 2023, salvo chiusura preventiva per raggiungimento del limite del plafond di 50 mln.

In particolare il Mutuo chirografario per l'Efficientamento Energetico LIFE4ENERGY si colloca nell'ambito dello strumento PF4EE, il quale si compone di:

1. **Contratto di garanzia:** contratto che prevede un meccanismo di mitigazione del rischio (risk sharing) offerto da BEI a copertura delle prime perdite che dovessero verificarsi su un portafoglio di finanziamenti di nuova erogazione (tipica struttura Tranché Cover) erogati con provvista Banca o BEI. La Banca dovrà costituire in un periodo massimo di 36 mesi (Periodo di Ramp-Up) un portafoglio di nuovi finanziamenti fino ad 50 mln (Ammontare Massimo del Portafoglio).
2. **Contratto di finanziamento:** contratto che prevede un finanziamento a lungo termine a condizioni vantaggiose da parte di BEI, a fronte di finanziamenti che la Banca a sua volta concederà ai beneficiari.
3. **Contratto di assistenza tecnica:** contratto che prevede un supporto tecnico da parte di una società specializzata, selezionata direttamente da BEI, Adelphi Consult GmbH, al fine di sensibilizzare ed indirizzare le imprese su tale opportunità di investimento, selezionare progetti, promuovere lo strumento con enti locali, formare il personale, sviluppare prodotti ad hoc, etc

Periodo di Ramp-Up: il portafoglio può prevedere l'inserimento di finanziamenti stipulati a partire dal 30.03.2017 fino al 21.12.2023.

Criteri di ammissibilità del Mutuo / Principali caratteristiche del Mutuo

"Mutuo per l'Efficientamento Energetico" significa un prestito che soddisfi, a titolo non esaustivo, i seguenti principali criteri:

- (a) scopo del finanziamento l'investimento in Efficientamento Energetico;
- (b) Provvista, Fondi Banca;
- (c) Il costo massimo ammissibile del Progetto d'investimento e' pari a euro 10.000.000;
- (d) Forma tecnica : chirografario e i contratti devono essere stipulati per scrittura privata e muniti di data certa ai sensi di legge;
- (e) Durata: minima 3 anni, massima 12 anni , comprensivi di un periodo di preammortamento di massimo 24 mesi;
- (f) Finanziabilità: fino al 100% dei costi di Progetto. Importo massimo finanziabile 5.000.000 euro Finanziamenti da intendersi al netto IVA;
- (g) Importo del Finanziamento Minimo euro 40.001 e non superiore a
 - Euro 5.000.000 per singolo beneficiario se il Beneficiario Finale e' una PMI o il finanziamento per l'Efficientamento Energetico finanzia il miglioramento del rendimento energetico di un edificio o di una parte di un edificio; o
 - In tutti gli altri casi (non PMI o altra destinazione diversa dal punto precedente) euro 1.125.000;
- (h) Rimborsamento in rate mensili/trimestrali/semestrali a rata costante (metodo francese) ;
- (i) Garanzie: Garanzia BEI o altre garanzie a discrezione della Banca (non sarà possibile prevedere sul finanziamento garanzie di ultima istanza quali, a titolo di esempio, FCG, FEI, SACE, ISMEA).

A chi è rivolto

Beneficiario Finale Ammissibile significa un'impresa che:

- (a) non sia una "impresa in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1.10.2004, p 2), come modificato, ripetuto, integrato e/o sostituito di volta in volta (cfr. specifico paragrafo);
- (b) non appartenga a settori esclusi (si veda elenco successivo)
- (c) abbia sede ed operi in Italia;
- (d) Non svolga attività che siano correlate alla clonazione umana, il patrimonio genetico di esseri umani, di embrioni umani, di cellule staminali umane, l'energia nucleare e/o le applicazioni militari;
- (e) Non svolga attività di intermediario finanziario (banche incluse, compagnie di assicurazione e garanti finanziari, società di leasing e di altre istituzioni finanziarie) o come holding finanziarie (la cui unica attività economica sia quella di mantenere e gestire il portafoglio di partecipazioni e/o investimenti in altre imprese);
- (f) il modello interno di Rating adottato dalla banca abbia attribuito una classe di rating da 1 a 7;
- (g) Alla data di sottoscrizione del finanziamento e nei cinque anni precedenti, non sia stata oggetto di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
 - (i) Stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato, sospensione dell'attività, oggetto di cause o situazioni analoghe derivanti da procedure analoghe disciplinate da leggi o regolamenti nazionali;
 - (ii) il legale rappresentante sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi alla sua condotta professionale che possa incidere sulla sua idoneità a concludere il contratto;
 - (iii) il legale rappresentante o il management sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode, corruzione, coinvolgimento in associazioni criminali, riciclaggio o altre attività illegali pregiudizievoli agli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - (iv) sia stata dichiarata colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni necessarie per ottenere supporto finanziario nell'ambito dell'Accordo PF4EE o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione europea; o
 - (v) appartenga a una qualsiasi giurisdizione classificata non-cooperativa dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dal Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni ai fini fiscali, creato da OCSE, per tempo vigenti;

resta inteso che i paragrafi (ii) e (iii) di cui sopra non si applicano nel caso in cui il beneficiario finale sia in grado di dimostrare di avere adottato misure adeguate nei confronti dei legali rappresentanti, o del management oggetto di tale sentenza o condanna;

- (h) un'impresa che rientra nella definizione di piccole e medie imprese (PMI) o middle capitalisation enterprise (enterprise mid cap) o una grande impresa secondo i regolamenti dell'Unione europea;
- (i) non sia inserito nella base centrale di dati sull'esclusione ******(Regolamento CE, Euratom); e (non risulti già debitore di Finanziamenti per l'Efficientamento Energetico Garantiti, il cui importo aggregato totale non superi EUR 5.000.000 se il Beneficiario Finale è una PMI o il Finanziamento per l'Efficientamento Energetico finanzia il miglioramento del rendimento energetico di un edificio o di una parte di un edificio; o in tutti gli altri casi, EUR 1.125.000;

Settori Esclusi

- (a) La produzione e distribuzione di armi e munizioni, equipaggiamenti o attrezzature militari o di polizia o infrastrutture che implicino limitazione dei diritti individuali e della libertà delle persone (ie carceri, centri di detenzione di qualsiasi forma) o in violazione dei diritti umani;
- (b) Attività di gioco d'azzardo e delle relative attrezzature;
- (c) Produzione e distribuzione di tabacco;
- (d) Le attività che comportano operazioni su animali vivi a fini sperimentali e scientifici conformemente con la " Convenzione del Consiglio Europeo per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
- (e) Attività che danno luogo a impatti ambientali che non siano in gran parte attenuati e/o compensati;
- (f) Settori e attività a forte connotazione etica o che siano proibite dalla legge nazionale, (come la ricerca sulla clonazione umana, il patrimonio genetico di esseri umani, di embrioni umani, di cellule staminali umane, l'energia nucleare e/o le applicazioni militari);
- (g) Attività di puro sviluppo immobiliare;
- (h) Pura attività finanziarie (come la negoziazione di strumenti finanziari) o attività di intermediario finanziario (banche incluse, compagnie di assicurazione e garanti finanziari, società di leasing e di altre istituzioni finanziarie) o come Holding finanziarie (la cui unica attività economica sia quella di mantenere e gestire il portafoglio di partecipazioni e/o investimenti in altre imprese);
- (i) Holding;
- (l) Progetti con un contenuto politico o religioso o che siano proibiti da leggi nazionali.

Altri aspetti importanti

I Progetti d'investimento per poter essere ammissibili devono corrispondere a precisi criteri tecnici ed economici fissati dalla BEI.

Il contratto di finanziamento deve essere sottoscritto per scrittura privata autenticata e munito di data certa ai sensi di Legge.

La BEI garantisce i contratti stipulati nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento entro un cap predeterminato sul Portafoglio complessivamente erogato.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 40.001,00 Euro e massimo 5.000.000,00 Euro se il Beneficiario Finale è una PMI o se è destinato a finanziare il miglioramento del rendimento energetico di un edificio o di una parte di esso. In tutti gli altri casi il massimo è 1.250.000,00 Euro.

DURATA

Minima 36 mesi e massima 144 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.

MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA DEL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (EUROPEAN GUARANTEE FUND) - FIN NEXT e FIN NEXT SMALL:

E' un mutuo a medio o lungo termine destinato a finanziare investimenti in asset materiali o immateriali, capitale circolante e consolidamento.

Nel rispetto di determinate condizioni il mutuo è assistito dalla garanzia diretta prestata dal FEI a favore della banca. Si tratta di una garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta. La garanzia FEI costituisce Aiuto di Stato a valere sulle sezioni 3.1 e 3.2 per analogia al Temporary Framework (tali regimi sono stati introdotti con la Decisione della Commissione Europea del 14/12/2020 C(2020) 9237 final) e pertanto dovranno essere considerati ai fini della determinazione dell'importo massimo del finanziamento; la Banca deve esplicitare tale intensità di Aiuto.

Il "mutuo chirografario" ad imprese con garanzia FEI è a tasso variabile o fisso.

Il presente finanziamento beneficia del sostegno dello strumento di garanzia EGF, implementato dal Fondo Europeo per gli Investimenti con il sostegno finanziario degli Stati Membri che contribuiscono all'EGF. L'obiettivo dell' EGF è rispondere all'impatto economico della pandemia COVID-19 garantendo che le imprese degli Stati Membri partecipanti dispongano di risorse finanziarie sufficienti per superare la crisi, e funzionali a garantirne la crescita e lo sviluppo nel medio-lungo termine.

A chi è rivolto

SME: micro, piccole e medie imprese:

TIPO	(A) DIP.		(B) FATTURATO		(B) TOT. ATTIVO
Microimpresa	< 10	e	< 2 milioni	oppure	< 2 milioni
Piccola Impresa	< 50	e	< 10 milioni	oppure	< 10 milioni
Media Impresa	< 250	e	< 50 milioni	oppure	< 43 milioni

I due requisiti di cui alle lettere A) e B) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere per almeno due anni.

Il calcolo del numero dei dipendenti di un'impresa è in linea con quello utilizzato dalla Commissione Europea (rif. Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione entrata in vigore in data 1/1/2005).

Per Impresa s'intende qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolge un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

I valori da considerare e verificare con la tabella sopra riportata, riguardano la somma degli indicatori (n. dipendenti, Fatturato, tot. Attivo) dell'impresa beneficiaria, in proporzione alle loro partecipazioni delle imprese ad essa associate (cioè che detengono quote di partecipazione dal 25% al 50%), ed al 100% delle imprese ad essa collegate (cioè che detengono quote di partecipazione > 50%)

Un'impresa perde lo stato di SME nel caso in cui uno o più enti di diritto pubblico detengano oltre il 25% del suo capitale o dei suoi diritti al voto, eccetto le seguenti categorie di investitori: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e business angels, università e centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale, enti locali autonomi con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti, ne detengano fino al 50% del capitale e/o dei suoi diritti di voto, senza esercitare un'influenza dominante. Nel caso di imprese autonome, il numero di dipendenti è solo quello dell'impresa stessa.

I Beneficiari devono avere sede ed operare in Italia.

Criteri di Eleggibilità relativi al Beneficiario

*condizioni che devono essere verificate alla data di sottoscrizione del Finanziamento

**condizioni che devono essere verificate per tutta la durata del Finanziamento

(i) Il Beneficiario non deve trovarsi in una situazione di esclusione e quindi non sia:*

-in stato di fallimento o oggetto dell'istanza di fallimento;

-in stato di insolvenza o di liquidazione o oggetto di un'assemblea dei soci convocata per la messa in liquidazione o per lo scioglimento della società;

-in concordato preventivo o concordato in bianco ai sensi dell'art.161 comma 6 D.Lgs 267/42 Legge fallimentare o oggetto della relativa istanza;

-in liquidazione coatta amministrativa o oggetto della relativa istanza;

-sottoposta ad alcuna procedura di natura concorsuale prevista dalla legge applicabile e, in particolare, dichiara che non è in corso la sospensione delle attività commerciali e non ha sottoscritto un accordo di standstill o di moratoria con i creditori (o un accordo avente effetto equivalente) o non ha predisposto un piano di risanamento dell'esposizione ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare o un accordo di ristrutturazione dell'indebitamento ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare;

-in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter del codice civile, o in qualsiasi situazione analoga a quelle sopra descritte;

(ii) Relativamente al Beneficiario, non si devono inoltre verificare le suddette condizioni che:*

-negli ultimi cinque (5) anni, nei confronti dello stesso non è stata emessa una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva per aver violato i propri obblighi relativi al pagamento delle imposte o dei contributi sociali in conformità con la legge applicabile rimanendo inadempiente, salvo aver concordato e/o sottoscritto un accordo vincolante per il loro pagamento;

- negli ultimi cinque (5) anni, nei confronti dello stesso - o di uno dei membri aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo - non è/sono stato/i condannato/i con sentenza definitiva o con decisione amministrativa definitiva per aver commesso, con dolo o colpa grave, un errore professionale tale da pregiudicare la Garanzia a causa di uno dei seguenti motivi:

(i) aver falsificato in modo fraudolento o negligente le informazioni necessarie per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o dell'adempimento dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto o di un accordo;

(ii) aver stipulato accordi con terzi per distorcere la concorrenza;

(iii) aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice durante la "procedura di aggiudicazione", come definita all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione, nella misura in cui può essere periodicamente modificato, completato o modificato;

(iv) aver tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferire vantaggi indebiti nella "procedura di aggiudicazione" come definita all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione, nella misura in cui può essere periodicamente modificato, completato o modificato;

- negli ultimi cinque (5) anni, lo stesso - o uno dei suoi membri con poteri di rappresentanza, decisione o controllo - non siano/sia stati/o condannati/o, con una sentenza definitiva, per:

(vi) frode;

(vii) corruzione;

(viii) partecipazione a un'organizzazione criminale;

(ix) riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo;

(x) reati di terrorismo o reati legati ad attività terroristiche, o di incitamento, favoreggiamento, complicità o tentativo di commettere tali reati;

(xi) sfruttamento di lavoro minorile e altre forme di traffico di esseri umani;

(iii) Il Beneficiario non deve essere una Impresa in Difficoltà*;

(iv) Il Beneficiario non deve svolgere un'attività focalizzata su uno o più Settori con restrizioni o esclusi dal Gruppo BEI*;

(v) Il Beneficiario deve risiedere ed essere operativo in Italia*;

(vi) Il Beneficiario non deve avere un rating ufficiale pari o maggiore a 9*;

(vii) il Beneficiario non deve essere coinvolto in attività illegali quali la frode, la corruzione, la coercizione, la collusione, l'ostruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i reati fiscali, ciascuno come definito nelle direttive antiriciclaggio, ed altre attività illegali contrarie agli interessi della BEI, del FEI o dell'UE come definito nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva PI**;

viii) Il beneficiario non deve essere soggetto a Misure Restrittive (come di seguito definite) nè violare alcuna delle seguenti misure restrittive (le "Misure Restrittive"): (1) qualsiasi misura restrittiva adottata a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dalle Nazioni Unite e da qualsiasi agenzia o persona debitamente nominata, autorizzata o autorizzata dalle Nazioni Unite ad adottare, amministrare, attuare e/o applicare tali misure; e/o (3) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dal governo degli Stati Uniti e da qualsiasi suo dipartimento, divisione, agenzia o ufficio, compreso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Office of Foreign Asset Control (OFAC), il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e/o il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ogni misura restrittiva dell'UE**;

ix) che il Beneficiario presenti sconfini, non sia insolvente da più di 20 giorni o inadempiente a qualsiasi obbligo di pagamento in relazione ad operazioni anche di rifinanziamento concesse da qualsiasi istituzione finanziaria*.

Criteria di Eleggibilità del Finanziamento:

*condizioni che devono essere verificate alla data di sottoscrizione del Finanziamento

**condizioni che devono essere verificate per tutta la durata del Finanziamento

i) la finalità del finanziamento richiesto dal Beneficiario non riguarda attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati Membri, ossia il finanziamento non sia collegato a quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;**

ii) il finanziamento richiesto dal Beneficiario (i) non è finalizzato a finanziare attività illegali quali la frode, la corruzione, la coercizione, la collusione, l'ostruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i reati fiscali, ciascuno come definito nelle direttive antiriciclaggio, ed altre attività illegali che sono contrarie agli interessi della BEI, del FEI o dell'UE come definito nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva PIF oppure (ii) non viene richiesto al fine di evadere le tasse (iii) non finanzi transazioni con soggetti destinatari di Misure Restrittive ossia (1) qualsiasi misura restrittiva adottata a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dalle Nazioni Unite e da qualsiasi agenzia o persona debitamente nominata, autorizzata o autorizzata dalle Nazioni Unite ad adottare, amministrare, attuare e/o applicare tali misure; e/o (3) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dal governo degli Stati Uniti e da qualsiasi suo dipartimento, divisione, agenzia o ufficio, compreso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Office of Foreign Asset Control (OFAC), il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e/o il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ogni misura restrittiva dell'UE;**

iii) in caso di imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, pesca, silvicoltura, e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, il Beneficiario dichiara che**:

- Solo per i finanziamenti conclusi da imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli l'ammontare del Finanziamento non deve essere fissato sulla base del prezzo o della quantità di prodotti messi sul mercato.

- Solo per i finanziamenti conclusi da imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:

(a) che l'operazione di finanziamento non è subordinata al trasferimento parziale o totale ai produttori primari; e

(b) che l'importo dell'operazione di finanziamento non è fissato in base al prezzo o alla quantità di prodotti acquistati presso produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate

- Per i finanziamenti conclusi da imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

(a) l'importo dell'operazione di finanziamento non è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato;

(b) l'operazione di finanziamento non è subordinata all'uso di merci nazionali rispetto a quelle importate;

(c) l'operazione di finanziamento non riguarda l'acquisto di pescherecci;

(d) l'operazione di finanziamento non finanzia l'ammodernamento o la sostituzione dei motori principali o ausiliari dei pescherecci;

(e) l'operazione di finanziamento non finanzia operazioni che aumentano la capacità di pesca di una nave o di attrezzature che aumentano la capacità di una nave di trovare pesce;

(f) l'operazione di finanziamento non finanzia la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci;

(g) l'operazione di finanziamento non finanzia l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, a meno che non sia specificamente previsto dal regolamento (UE) n./2014;

(h) l'operazione di finanziamento non finanzia la pesca sperimentale;

(i) l'operazione di finanziamento non finanzia il trasferimento della proprietà di un'impresa;

(j) l'operazione destinataria finale non finanzia il ripopolamento diretto, a meno che non sia esplicitamente prevista come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o in caso di ripopolamento sperimentale.

Altri aspetti importanti

L'operazione è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca. L'intervento e la particolare natura della garanzia rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti comportano una completa e migliore valutazione fiduciaria del Cliente.

La garanzia del FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

E' una garanzia concessa direttamente ai soggetti finanziatori pari al 70% dell'importo del finanziamento; è esplicita, incondizionata, irrevocabile, diretta ed a prima richiesta, pertanto rientra tra le tecniche di attenuazione del rischio di credito con ponderazione "ZERO". Il costo di tale garanzia è pari a 70 bps annui (49 bps il costo per il cliente incorporato nel prezzo finale).

Minimo 25.000,00 Euro

FIN NEXT SMALL

L'importo massimo richiedibile per Impresa deve essere calcolato a livello di Gruppo (dove per Gruppo si intende considerando anche le imprese collegate come definite dalla Commissione Europea con la Raccomandazione nr. 2003/361/CE) ed è pari a:

- a) per le PMI attive in tutti i settori ammissibili euro: 2.500.000; importo massimo garantibile 1.800.000;
- b) per l e PMI attive nei settori della pesca e acquacoltura, euro: 385.000 importo massimo garantibile 270.000;
- c) per l e PMI attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli euro: 321.000 importo massimo garantibile 225.000.

FIN NEXT

L'importo massimo finanziabile comunque nel limite di € 7.500.000 è pari alla differenza tra A e B

A. Selezionando uno dei due criteri consueti sotto riportati:

- (a) 2 x spesa salariale (inclusi oneri sociali e anche il costo del personale che lavora nell'impresa ma iscritto al libro paga del subcontraente) dell'anno 2019 o per l'ultimo disponibile. Nel caso di impresa costituita dopo il 1/1/2019 tale valore non deve eccedere il valore della spesa salariale annuale stimata per i primi due anni di operatività, o alternativamente
- b) 25% del fatturato del 2019.

Qualora il fabbisogno del cliente fosse superiore all'importo calcolato applicando i criteri (a) o (b), la società potrà avvalersi dell'ulteriore criterio c) dichiarazione dell'impresa del fabbisogno finanziario previsto per i prossimi 18 mesi.

B. ammontare di finanziamenti che il cliente dichiara di avere già ricevuto o ha richiesto:

- (a) a valere sulla sezione 3.2 del Temporary Framework relativamente alla misura EGF o qualsiasi altra misura nazionale (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: SACE ed MCC), con il nostro istituto o altri istituti di credito;
 - (b) a valere sulla sezione 3.3 del Temporary Framework in relazione ad Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, con il nostro istituto o altri istituti di credito, o qualsiasi altra misura nazionale.
- L'importo non potrà superare il 100,00% (al netto IVA) del progetto di investimento.

IMPORTO FINANZIABILE**DURATA**

Minima 24 mesi e massima 180 mesi in caso di FIN NEXT SMALL e 72 mesi in caso di FIN NEXT comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 36 mesi.

MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE– FIN SABATINI

Il finanziamento "FIN SABATINI" è un mutuo a medio e lungo termine di scopo, proposto per il sostegno di programmi di investimento realizzati da imprese di micro, piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici Ateco 2007 (tranne quelli di seguito espressamente esclusi), previsto da DM 27 novembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico - emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e attuativo della norma del DL Fare - "Attuazione dell'articolo 2 del decretotlegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La conferma delle operatività per l'anno 2016 è avvenuto in base al Decreto Ministeriale MISE/MEF del 25 gennaio 2016 pubblicato in data 10 marzo 2016.

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore:

- dell'industria carboniera
- delle attività finanziarie e assicurative
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Per le aziende ammesse vi sarà la possibilità di usufruire di un contributo in conto interessi erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a riduzione del costo del finanziamento. I finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia in misura massima dell'80%.

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro, piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici Ateco 2007 (tranne quelli di seguito espressamente esclusi) come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 maggio 2003.

I soggetti beneficiari devono trovarsi, alla data della richiesta di finanziamento, nelle seguenti condizioni:

- Avere sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro Imprese
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali
- Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- Non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà -
- Possono inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera dovrà altresì attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento. (Art. 3 DM 27 novembre 2013 - p.to 2.3 Circolare 24 dicembre 2014 n. 71299).

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore:

- dell'industria carboniera
- delle attività finanziarie e assicurative
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono ammessi tra i Beneficiari studi professionali o liberi professionisti.

Ai fini dell'accesso al contributo le PMI devono presentare, utilizzando esclusivamente, pena invalidità, i moduli previsti dal MiSE e messi a disposizione dal 05/05/2016 sul Sito Intranet del Ministero www.mise.gov.it, la seguente documentazione:

- domanda di agevolazione sottoscritta dal legale rappresentante e in bollo;
- copia documento identità + c.f. del legale rappresentante;
- dichiarazione antimafia (eventuale)
- mod.dei parametri dimensionali (eventuale);
- procura (eventuale, se la firma digitale viene apposta da soggetto diverso dal legale rappresentante).

La compilazione deve essere fatta in formato elettronico e firmata digitalmente ed inviata all'indirizzo PEC della Banca.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 20.000,00 Euro e massimo 2.000.000,00 Euro

DURATA

Le durate previste possono essere di 24,36,48 e 60 mesi, comprensive di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi.

MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE - SACE GREEN LOAN

SACE S.p.A., ai sensi dell'art. 64 co. 2 del D.L.16/07/20 n. 76 - Legge di conversione 11/09/2020 n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) è autorizzata a rilasciare garanzie sui finanziamenti a favore del Green New Deal.

I finanziamenti coperti dalla garanzia SACE dovranno essere destinati esclusivamente a coprire costi e spese relativi ad ogni iniziativa o intervento finalizzati a perseguire massimo DUE OBIETTIVI AMBIENTALI DISTINTI per singolo Progetto. Si riportano a seguire gli Obiettivi Ambientali attualmente ammessi:

- Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici;
- Obiettivo 3: Protezione acqua e risorse marine;
- Obiettivo 4: Economia circolare;
- Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione inquinamento;
- Obiettivo 6: Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi.

Si evidenzia che gli Obiettivi Ambientali ammessi potranno essere aggiornati, modificati, e/o integrati da parte di SACE stessa, anche in conseguenza di eventuali modifiche della normativa e/o della regolamentazione italiana o europea.

Sono esclusi dall'operatività i progetti direttamente o indirettamente riconducibili ai seguenti settori/attività:

- produzione di energia alimentata da carbone, estrazione, produzione e trasporto di carbone cosiddetto "termico", inclusa la costruzione di moli, terminal o porti e l'uso di imbarcazioni specificatamente per il trasporto dello stesso;
- produzione di idrocarburi liquidi che prevedono la combustione continua di gas emessi durante lo sfruttamento del giacimento (routine flaring);
- ricerca, sfruttamento e produzione di idrocarburi liquidi o gassosi mediante fratturazione idraulica (fracking);
- mezzi di trasporto dedicati ai combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale per utilizzo come combustibile alternativo nella mobilità;
- incenerimento di rifiuti, con o senza recupero energetico.

A chi è rivolto

Sono considerate imprese beneficiarie tutte le imprese costituite nella forma di Società di Capitali comprese le cooperative con fatturato da ultimo bilancio d'esercizio inferiore ad euro 500.000.000 che rispettino i seguenti requisiti:

- abbiano sede legale, ovvero la sede secondaria in Italia;

FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO 09/08/2022

- non siano al momento della richiesta del finanziamento classificabili nella categoria delle imprese in difficoltà (ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
-non dovranno essere, ovvero essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali ovvero a procedure esecutive avviate dalla Banca o, per quanto a sua conoscenza, da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell'Impresa Beneficiaria o un terzo finanziatore);
-non dovrà presentare alla data di richiesta della garanzia Segnalazioni Negative ovvero:

(a) qualsiasi segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia sul Sistema:

- di "Sofferenze";
- di "crediti passati a perdita";
- di PAST DUE 90;
- del rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» >20%.

(b) la segnalazione da parte della Banca alla Centrale Rischi di Banca d'Italia di "inadempienze probabili".

-non dovranno essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti della Banca, salvo che le stesse provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la data di erogazione del finanziamento;

Non è possibile suddividere il finanziamento del medesimo Progetto su due o più Istituti di Credito, non sono ammesse operazioni in pool.

IMPORTO FINANZIABILE E FINALITA'

La finalità ammessa è solo Investimento per costi e spese da sostenere e l'importo del finanziamento è compreso fra un minimo di 50.000 euro ed un massimo di 15.000.000

DURATA

la durata è compresa fra 24 e 144 mesi, comprensiva di massimo 36 mesi di pre-ammortamento.

I finanziamenti possono essere chirografari e/o ipotecari.

Per alcune durate e segmenti di rischio è obbligatorio acquisire anche la garanzia ipotecaria.

GARANZIA

Garanzia Sace 80% dell'importo del finanziamento.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Francese (a rate costanti) tasso fisso;

Italiano (a quota capitale costante) tasso fisso o variabile;

Costo remunerazione SACE

Remunerazione annua, incorporata nel pricing, che varia in base al segmento di rischio dell'impresa beneficiaria, alla classe di rating attribuita alla stessa, alla durata ed alla forma tecnica di finanziamento. Il costo della garanzia varia tra un minimo di 12,6 bps per anno ad un massimo di 589 bps per anno.

MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE - SACE SUPPORTITALIA

Con D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (e successive modifiche, integrazioni, conversioni) SACE è autorizzata a rilasciare fino al 31/12/2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, garanzie che beneficiano della contro garanzia dello Stato, per Finanziamenti alle imprese aventi sede legale in Italia che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica Ucraina.

I finanziamenti coperti dalla garanzia SACE dovranno essere destinati a:

- investimenti (escluse acquisizioni di partecipazioni societarie);
 - costi del personale;
 - costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda;
 - capitale circolante;
- esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

A chi è rivolto

Sono considerate imprese beneficiarie le imprese, incluse le PMI (come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2016 del 17 giugno 2014) di qualsiasi dimensione e appartenenti a tutti i settori ad eccezione del settore finanziario. che rispettino i seguenti requisiti:

- abbiano sede legale in Italia;
 - non rientravano alla data del 31/01/2022 nella categoria delle imprese in difficoltà (ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
 - non controllino, direttamente o indirettamente, alcuna società residente in un paese o in un territorio non cooperativo ai fini fiscali, e non sia controllata direttamente o indirettamente da alcuna società residente in un paese o in un territorio non cooperativo ai fini fiscali;
 - non abbiano subito provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
 - (a) non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, (b) non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni, e (c) ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del Finanziamento e il rilascio della Garanzia SACE, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione.
- Si considera altresì impresa beneficiaria quella che (a) è stata ammessa alla procedura di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presenti esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presenti importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Altri aspetti importanti

SACE può concedere la propria garanzia alla banca, nell'interesse dell'impresa, per un importo pari a:

- 90% del finanziamento per le imprese con un valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi e con non più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 80% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore € 1,5 miliardi e fino a € 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a € 5 miliardi.

IMPORTO FINANZIABILE

L'importo del Finanziamento non dovrà essere superiore al maggiore tra:

- 15% del fatturato annuo totale medio relativo agli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio. Qualora l'impresa beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio;
- il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente.

DURATA

Fino ad un massimo di 8 anni incluso un periodo di preammortamento di durata fino a 36 mesi.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Italiano con quota capitale costante

Francese con rata costante

Costo remunerazione SACE

A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, saranno dovute le seguenti COMMISSIONI ANNUALI ANTICIPATE dalle imprese beneficiarie:

PER I FINANZIAMENTI AVENTI DURATA FINO A 6 ANNI:

- per Finanziamenti alle PMI: 25 bps per il primo anno, 50 bps per il secondo e terzo anno, 100 bps per il quarto, quinto e sesto anno;
- per Finanziamenti ad Imprese diverse da PMI: 50 bps per il primo anno, 100 bps per il secondo e terzo anno, 200 bps per il quarto, quinto e sesto anno.

PER I FINANZIAMENTI AVENTI DURATA SUPERIORE A 6 ANNI E FINO A 8 ANNI.

- per Finanziamenti alle PMI: 75 bps per il primo anno, 100 bps per il secondo e terzo anno, 150 bps per il quarto, quinto e sesto anno, 250 bps per il settimo e ottavo anno;
- per Finanziamenti ad Imprese diverse da PMI: 100 bps per il primo anno, 150 bps per il secondo e terzo anno, 250 bps per il quarto, quinto e sesto anno, 350 bps per il settimo e ottavo anno.

Cosa fare per attivarlo	Rivolgersi a qualsiasi filiale della Banca
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	Presso tutte le filiali della Banca

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 9,3100%	Esempio calcolato senza tener conto dell'adesione ad una delle polizze abbinabili al finanziamento.
Tasso Annuo effettivo Globale (TAEG): 10,1300%	Esempio calcolato anche tenendo conto dell'adesione ad una delle polizze facoltative accessorie al finanziamento collocate dal Finanziatore, presente nella sezione "Servizi accessori" del presente documento.

Gli indicatori sopra riportati sono stati calcolati secondo la seguente tabella:

IMPORTO FINANZIAMENTO	100.000,00 Euro
DURATA	120 mesi
PERIODICITA' DELLA RATA	MENSILE
TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	RATA COSTANTE FRANCESE
TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO	8,500 %
ISTRUTTORIA	1.500,00 Euro
INCASSO RATA	2,75 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	0,90 Euro
GESTIONE PRATICA	20,00 Euro annuali
POLIZZA FACOLTATIVA	3.114,39 Euro Premio stimato prendendo a riferimento la polizza assicurativa collocata dal Finanziatore.

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

TASSI DISPONIBILI

TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO	8,500 %
	Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo. Il tasso di interesse è calcolato sulla base dell'indice di riferimento vigente alla data di pubblicazione ed è suscettibile di variazione in funzione del valore al momento della stipula.
INDICE DI RIFERIMENTO	EURIBOR 3 MESI LET.360 MEDIA MESE ARR.TA 0,10 SUP.
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO	+ 0,000 %
SPREAD AMMORTAMENTO	+ 8,500 p.p.
TASSO MINIMO AMMORTAMENTO	8,500 %
TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	8,500 %

Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo.

Il tasso di interesse di preammortamento è calcolato sulla base dell'indice di riferimento alla data di pubblicazione ed è suscettibile di variazione in funzione del valore al momento della stipula.

INDICE DI RIFERIMENTO PREMMORTAMENTO	EURIBOR 3 MESI LET.360 MEDIA MESE ARR.TA 0,10 SUP.
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO PREMMORTAMENTO	+ 0,000 %
SPREAD PREMMORTAMENTO	+ 8,500 p.p.
TASSO MINIMO PREMMORTAMENTO	8,500 %
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI MORA	SCARTO SU TASSO SCADENZA RATA
MAGGIORAZIONE MORA	+ 3,000 p.p.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**SPESE****SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

ISTRUTTORIA	1,500 % dell'importo del finanziamento minimo 500,00 Euro
CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (PREVENTIVA RISPETTO ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	Spesa applicata in misura non superiore a quanto previsto per le spese istruttoria.
CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (SUCCESSIVA ALL' ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	0,00 Euro
CONSEGNA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PRIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE; DI UN PREVENTIVO CONTENENTE LE CONDIZIONI ECONOMICHE BASATE SULLE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE	0,00 Euro

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

GESTIONE PRATICA	20,00 Euro annuali
INCASSO RATA	2,75 Euro
INVIO COMUNICAZIONI	
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	0,90 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE	0,00 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA)	0,75 Euro
INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA)	5,00 Euro
SPESA A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL MUTUO	300,00 Euro
CERTIFICAZIONE COMPETENZE	7,66 Euro
VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA	1,500 % sul debito residuo, minimo 300,00 Euro
PER I CLIENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI MICRO-IMPRESA, LE VARIAZIONI CONTRATTUALI AVVENGONO SENZA L'ADDEBITO DI SPESE	
RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA INIZIALE	50,00 Euro
RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA AVANZATA (A MINUTA CONTRATTUALE PREDISPOSTA)	50,00 Euro

COMPENSO ONNICOMPRESIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA,
TOTALE O PARZIALE

2,000 % del capitale rimborsato anticipatamente
oppure
in misura fissa, nella misura massima di 51,64 Euro, esclusivamente
nell'ambito di particolari convenzioni.
Non sarà dovuta alcuna commissione qualora la parte finanziata sia
rappresentata da una ditta individuale e il finanziamento sia finalizzato all'
acquisto, costruzione, ristrutturazione di un immobile adibito allo svolgimento
della propria attività economica.

PIANO DI AMMORTAMENTO

TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	Francese o altro piano di ammortamento da concordarsi con la banca in funzione di eventuali esigenze finanziarie del Cliente.
TIPOLOGIA DELLA RATA	Rata costante o o altra tipologia di rata da concordarsi con la banca in funzione di eventuali esigenze finanziarie del Cliente
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO	Mensile, trimestrale , semestrale
PERIODICITA' DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO	Mensile, trimestrale , semestrale

ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI PREAMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI DI MORA	anno civile 365/365 (366 se bisestile)
PERIODICITA' INVIO RENDICONTO	annuale
PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	annuale

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per 100.000,00 Euro di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
8,5000	5	2.051,65	2.112,42	2.051,66
8,5000	10	1.239,86	1.330,13	1.239,86

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di *cap* o *floor* al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione piu' ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bper.it/trasparenza.

SERVIZI ACCESSORI

Il Finanziatore mette a disposizione del cliente, nell'ambito della propria offerta di prodotti, la polizza assicurativa di Arca Vita S.p.A. e Arca Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA "ARCA VALORE IMPRESA CPI"

La polizza prevede il rimborso del debito residuo in caso di premorienza o di invalidità totale permanente da infortuni e malattia dell'assicurato, nonché il pagamento delle rate del finanziamento, nel caso di inabilità temporanea totale da infortuni e malattia, in base al piano originario del finanziamento stesso. Un solo Assicurato : Legale rappresentante, socio, dirigente o altro collaboratore dipendente di rilievo dell'impresa nominativamente indicato nel contratto. Il pagamento del premio è in unica soluzione alla sottoscrizione della polizza.

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso. Per ulteriori informazioni e approfondimenti, in relazione anche ai costi e alle coperture fornite, si rinvia ai relativi fascicoli informativi a disposizione della clientela sul sito www.arcassicura.it e presso le Dipendenze della Banca.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte, pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

GARANZIA ORGANISMI MUTUALISTICI

Confidi di garanzia creati per favorire l'accesso degli associati al credito bancario. Le commissioni, da riconoscere agli stessi da parte dei clienti, sono comunicate nella delibera di garanzia.

Ogni singolo Confidi può differenziare le proprie commissioni in base alla durata o alla forma tecnica, o per fasce di merito o quant'altro. Si rinvia, pertanto, ai fogli informativi predisposti da ciascun Confidi, che lo stesso è tenuto a consegnare su richiesta all'associato destinatario della garanzia.

GARANZIA PUBBLICA

Concessa dal Fondo di Garanzia - legge 662/96 - per favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese).

La garanzia diretta del Fondo è rilasciata nella misura del 60% dell'importo erogato, 80% in caso di Impresa a prevalente partecipazione femminile ed in caso di imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3 del Trattato CE. La commissione "una tantum" calcolata sull'importo garantito pari a :

	Restanti territori	Zone 87.3 c)	Zone 87.3 a) e contratti d'area o patti territoriali + imprese femminili	Imprese operanti nel settore del trasporto merci c/t Istat 60.25
Media imprese e Consorzi (finanziamenti)	1,00%	0,50%	0	0
Piccole Imprese (finanziamenti)	0,50%	0,25%	0	0
Microimprese	0,25%	0,125%	0	0

SERVIZI ACCESSORI SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY**POLIZZA ERECTION ALL RISK**

Al Cliente viene richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa Erection All Risk, da vincolare a favore della Banca, che garantisca gli impianti dai rischi diretti e indiretti per un periodo almeno pari alla durata di realizzazione dell'impianto stesso. Il cliente è libero di acquistare tale copertura presso la Compagnia Assicurativa ritenuta più idonea. **La Banca non intermedia tale tipologia di polizza.**

Eventuali situazioni che vedano già attiva una copertura assicurativa con una Compagnia Assicurativa, potranno essere accettate, a condizione che la predetta copertura, su cui è comunque obbligatoria la costituzione di vincolo a favore della nostra Banca, sia di gradimento di quest'ultima.

POLIZZA ALL RISK

Al Cliente viene richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa All Risk, da vincolare a favore della Banca, che garantisca gli impianti dai rischi diretti e indiretti per un periodo almeno pari alla durata di realizzazione dell'impianto stesso. Il cliente è libero di acquistare tale copertura presso la Compagnia Assicurativa ritenuta più idonea. **La Banca non intermedia tale tipologia di polizza.**

Eventuali situazioni che vedano già attiva una copertura assicurativa con una Compagnia Assicurativa, potranno essere accettate, a condizione che la predetta copertura, su cui è comunque obbligatoria la costituzione di vincolo a favore della Banca, sia di gradimento di quest'ultima.

Per completezza informativa si riportano di seguito le principali garanzie operanti per la polizza predetta:

- danni diretti all'impianto;
- guasti macchine e/o fenomeno elettrico;
- garanzia atti di terzi / furto;
- danni indiretti;
- responsabilità civile dell'impianto;
- copertura O&M (gestione e manutenzione dell'impianto durante la vita utile dell'impianto).

GARANZIA ISMEA

Concessa per favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese) appartenenti al settore Agroalimentare. La garanzia diretta del Fondo è rilasciata nella misura massima del 70% dell'importo finanziato, elevato all'80% nel caso i richiedenti siano giovani imprenditori agricoli.

Il costo della garanzia (non trattandosi di aiuto di Stato) dipende dalle risultanze emergenti dall'applicazione all'impresa richiedente del sistema di rating elaborato da Moody's e ufficialmente adottato da Ismea. Tale costo viene notificato ufficialmente da ISMEA all'impresa richiedente e alla Banca in sede di comunicazione della proposta di garanzia. L'impresa richiedente deve espressamente sottoscrivere tale proposta, se intende attivare la garanzia diretta.

SERVIZI ACCESSORI SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE - FIN SABATINI**GARANZIA DIRETTA DEL FONDO GARANZIA LEGGE 662/96**

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale e prevedono, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o un chiusura anticipata del finanziamento.

E' concessa dal Fondo di Garanzia - legge 662/96 - per favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese). La garanzia diretta del Fondo è rilasciata nella misura del 70% oppure 80% in relazione alle diverse caratteristiche o finalità dell'impresa. La commissione "una tantum" calcolata sull'importo garantito e addebitata direttamente dalla Banca al momento dell'erogazione pari a :

	Restanti Territori (Nord)			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro	Piccola	Media	Micro	Piccola	Media
Investimenti, liquidità.	0,25%	0,50%	1%	gratis	gratis	gratis
Imprese femminili, colpite da sisma, autotrasporto.	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

REGIME FISCALE	I contratti di finanziamento sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti. Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull'ammontare del finanziamento a medio o lungo termine.
-----------------------	--

ALTRE SPESE DA SOSTENERE SPECIFICHE MUTUO CHIROGRAFARIO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LIFE4ENERGY

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	Dovrà essere presentata, inoltre, adeguata copertura assicurativa (Responsabilità Civile), presso un istituto assicurativo di gradimento della Banca, sulle opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il "Progetto" (in questo caso senza necessità di vincolo alcuno a favore della Banca).
---	--

IMPOSTA SOSTITUTIVA	Non dovuta.
----------------------------	-------------

ALTRE SPESE DA SOSTENERE SPECIFICHE MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY

VALUTAZIONE TECNICA SULL'IMPIANTO FORNITA DALLA SOCIETA' YARD VALTECH S.R.L.	Il costo pari allo 0,20% dell'investimento, compreso tra un minimo di 4.500 euro ed un massimo di 8.500 euro, al netto di IVA, senza considerare il corrispettivo di 100 € di Fase I, è da corrispondere anticipatamente secondo la seguente tempistica: Fase I: il compenso sarà pari a € 100, salvo nei casi in cui venga richiesta una Desk Approfondita al costo di € 300; il maggiore prezzo di € 200 verrà sottratta dal compenso di Fase II qualora prevista ed espletata. Fase II: il compenso sarà pari, nel rispetto dei range previsti, al 75% del costo della Valutazione stabilito da Yard a seguito della fase I sulla base del dimensionamento, della tipologia dell'impianto e delle specifiche di analisi richieste; Fase III: il compenso sarà pari al 25% del costo stabilito.
---	--

ALTRE SPESE DA SOSTENERE SPECIFICHE MUTUO CHIROGRAFARIO - FIN SABATINI

IMPOSTA SOSTITUTIVA	Non dovuta.
----------------------------	-------------

TEMPI DI EROGAZIONE

DURATA DELL'ISTRUTTORIA	40 giorni , compatibilmente con i tempi legati al tipo di investimento del cliente e la verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del finanziamento.
DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO	Contestualmente alla stipula, salvo che la messa a disposizione dell'importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari. Nel caso di mutui finalizzati alla realizzazione di un programma di iniziativa immobiliare, la disponibilità dell'importo avviene a stato avanzamento lavori.
DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO IN CASO DI FINANZIAMENTO SABATINI	L'erogazione, di norma al riconoscimento da parte del MISE del contributo, avverrà in unica soluzione, contestualmente alla stipula, su conto corrente vincolato intestato all'impresa. La somma sarà resa disponibile sulla base della presentazione della documentazione di spesa.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI**Estinzione anticipata**

La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca il capitale, gli interessi maturati dalla data dell'ultima rata corrisposta e la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo "principali condizioni economiche".

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento, le Compagnie provvedono alla restituzione del rateo di premio non goduto, con conseguente cessazione delle garanzie assicurative, calcolato secondo quanto indicato nel set informativo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

30 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bper.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Ventì Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

Risoluzione e decadenza

La Banca potrà dichiarare risolto il mutuo qualora (art. 1456 cod. civ. - clausola risolutiva espressa):

- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
- l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonchè i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
- l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali è concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto e dal Capitolato;
- l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Rimane ferma l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni del Codice Civile inerenti la decadenza dal beneficio del termine e la diminuzione della garanzia (articolo 1186 e articolo 2743 cod. civ.).

Risoluzione e decadenza specifiche MUTUO IPOTECARIO FIN ENERGY

Fermo restando, ove occorra, l'applicazione degli articoli 1186 (decadenza dal beneficio del termine) e/o 2743 cod. civ. (diminuzione della garanzia), la Banca potrà dichiarare risolto il mutuo a' sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) qualora:

- l'impresa non comunichi tempestivamente alla Banca l'eventuale utilizzo di materiali non conformi e/o diversi rispetto a quelli dichiarati dalla stessa su apposita documentazione precedentemente rilasciata alla Banca, o il mancato completamento dell'Impianto Fotovoltaico e/o di qualsiasi altro vizio grave che possa ostacolarne il funzionamento e/o il riconoscimento della tariffa incentivante da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
- l'impresa non comunichi alla Banca la data di fine lavori, o in caso contrario, la variazione della data di fine lavori con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data di presunta fine indicata su apposita documentazione precedentemente rilasciata alla Banca;
- l'impresa non richieda l'incentivo al GSE;
- l'impresa non stipuli con il GSE la convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e consegnarla al consulente esterno della Banca sulla base delle indicazioni impartite dalla Banca stessa;
- l'impresa non ceda pro solvendo alla Banca tutti crediti, presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione, mediante stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata dell'Atto di Cessione dei Crediti;
- l'impresa non notifichi al GSE congiuntamente alla Banca a sua cura e spesa, tramite piego raccomandato con ricevuta di ritorno, copia della "Atto di Cessione dei Crediti";
- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
- l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonchè i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
- l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali è concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto e dal Capitolato;
- l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Risoluzione e decadenza specifiche MUTUO CHIROGRAFARIO - FIN SABATINI

Fermo restando, ove occorra, l'applicazione degli articoli 1186 (decadenza dal beneficio del termine) e/o 2743 cod. civ. (diminuzione della garanzia), la Banca potrà dichiarare risolto il mutuo a' sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) qualora:

- il MISE proceda alla revoca parziale o totale del contributo;
- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
- l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonchè i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
- l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali è concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto;
- l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti.

Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali.
Confidi	Organismi mutualistici, creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee al credito bancario, attraverso la concessione di norma di garanzia.
Contributo in c/interessi	Rappresenta l'abbattimento del tasso d'interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente pubblico o da un Organismo Mutualistico privato nell'ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l'Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere diretto: riconosciuto direttamente al beneficiario, o indiretto riconosciuto al beneficiario per il tramite della banca.
Covenant commerciali	I "covenant commerciali" sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura.
Franchigia	E' il periodo, espresso in mesi dalla stipula, durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore dell'indice di riferimento.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Mutuo Chirografario	La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore (chirografo) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. Non ci sono altre forme di garanzie tipiche.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento americano o "tipo bullet"	Il rimborso del capitale è in un'unica soluzione alla scadenza del debito.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Provvista	Risorse finanziarie messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per specifico scopo.
Punti percentuali	Il punto percentuale (p.p.) è l'unità di misura utilizzata in relazione a indici e tassi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata di ammortamento è composta da: una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato) e una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Rata costante	La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Sollecito di pagamento	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
Spese di perizia	Spese sostenute per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" della categoria di operazioni corrispondente, in vigore nel trimestre in cui il contratto di finanziamento è stato stipulato. Il "tasso soglia" è calcolato aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali).
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
Tasso minimo	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.

Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica
(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data _____

Firma per avvenuta ricezione
